

N. 12

del 23 Gennaio 2015

CIRCOLARE A.F.

Ai gentili clienti

Loro sedi

Assunzioni agevolate: nel 2015 sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato

(Legge n. 190 del 23.12.2014)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il legislatore, con **la legge di stabilità per il 2015** (legge n. 190 del 23.12.2014), **ha introdotto un'agevolazione a favore dei datori di lavoro** (imprese e professionisti) che effettuano **assunzioni a tempo indeterminato nel periodo agevolato 01.01.2015 - 31.12.2015**. Nel dettaglio, vengono previste **due ipotesi di applicazione dell'agevolazione: i)** per i datori di lavoro **non agricoli assunzione a tempo indeterminato di lavoratori non occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione; ii)** per i **datori di lavoro agricoli assunzione a tempo indeterminato di lavoratori non occupati a tempo determinato nel 2014**. In entrambe le ipotesi, **il legislatore ha individuato le condizioni di spettanza dell'agevolazione, che consiste nello sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro** (fatta eccezione per i premi assicurativi dell'INAIL) nel **limite massimo 8.060 euro**. Si segnala che per effetto dell'introduzione di tale agevolazione (a partire dal 01.01.2015) è stata **disposta l'abrogazione delle agevolazioni a favore delle assunzioni di lavoratori disoccupati, che rimangono applicabili esclusivamente in riferimento alle assunzioni operate entro e non oltre lo scorso 31.12.2014**. Con la presente trattazione illustriamo quali sono i requisiti e le condizioni di spettanza dell'agevolazione, ricordando che le disposizioni attuative dovranno essere emanate dall'INPS con un apposito provvedimento di prassi.

Premessa

Con la **legge di stabilità per il 2015**, il legislatore ha previsto l'introduzione di un'agevolazione a favore dei datori di lavoro che nel periodo **01.01.2015/31.12.2015** assumono lavoratori a tempo indeterminato.

L'agevolazione, consistente in una **decontribuzione pari al 100%** e andrà a sostituire la vecchia agevolazione prevista dalla legge n. 407/90 a favore dei datori di lavoro che assumono disoccupati e soggetti beneficiari CIGS.

L'agevolazione prevede diverse condizioni di spettanza a seconda che **il datore di lavoro operi o meno nel settore agricolo**: l'introduzione dei datori di lavoro agricoli, originariamente non prevista dal DDL stabilità 2015, estende l'applicazione dell'agevolazione a tutti i datori di lavoro del settore privato, a prescindere dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato ecc.

Si ricorda che **l'INPS dovrà provvedere**, nei prossimi mesi, **ad indicare le modalità operative di accesso all'agevolazione**. Si ricorda, inoltre, che il periodo delle assunzioni agevolato è dal 01.01.2015 al 31.12.2015, quindi a prescindere dall'emanazione di un provvedimento di prassi, le assunzioni effettuate sin dallo scorso 01.01 che soddisfano i requisiti di legge saranno ammesse all'agevolazione.

L'agevolazione

L'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge n. 190 del 23.12.2014, ha introdotto un'agevolazione a favore dei datori di lavoro che effettuato assunzioni agevolate a partire dallo scorso **01.01.2015 e fino al prossimo 31.12.2015**. Secondo quanto previsto al comma 118, ai datori di lavoro privati non agricoli "è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua".

Con il successivo comma 119, invece, viene stabilito che **per i datori di lavoro del settore agricolo l'agevolazione spetta in riferimento "alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015"** nel limite delle risorse stanziato con il comma 120.

Le caratteristiche principali dell'agevolazione, quindi, sono le seguenti:

- l'agevolazione consiste in uno **sgravio contributivo** di **durata massima 36 mesi** a favore dei datori di lavoro privati, anche del settore agricolo;
- **lo sgravio contributivo è pari al 100% della quota a carico del datore di lavoro, nel limite di 8.060 euro annui**, con esclusione dei premi assicurativi;
- sono agevolate le **assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in possesso di specifici requisiti**, (differenti a seconda che il datore di lavoro operi nel settore agricolo o meno).

Di seguito illustriamo le condizioni di spettanza dell'agevolazione per i datori di lavoro agricoli e quelli diversi da quelli agricoli.

Quando spetta lo sgravio ai datori di lavoro non agricoli?

Ai datori di lavoro privato ⁽¹⁾ (con esclusione del settore agricolo), con riferimento alle **assunzioni con contratto a tempo indeterminato** (anche a tempo parziale), **viene riconosciuto uno sgravio contributivo, qualora l'assunzione sia operata dal 01.01.2015 al 31.12.2015.**

Rimangono **esclusi**, dall'ambito di applicazione dell'agevolazione:

- i **soggetti assunti con contratti di apprendistato** (che possono beneficiare di un'analogha agevolazione);
- **i soggetti assunti con contratti di lavoro domestico.**

L'incentivo viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi e prevede l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con **esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.**

L'agevolazione non si applica:

- alle **assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;**
- con riferimento a **lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;**

¹ Si intendono per tali, come è chiaro, imprenditori, professionisti, enti non commerciali, partiti politici ecc.

→ in presenza di **assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro**, ivi considerando **società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo**, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque **già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.**

OSSERVA

L'esonero, di cui al presente comma, **non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.**

In riferimento alla natura dell'agevolazione bisogna specificare che **qualora sia riconosciuta la qualità di agevolazione contributiva all'intervento in parola, dovranno essere considerati applicabili le seguenti (ulteriori) condizioni di spettanza:**

- **regolarità** (attestata dal DURC) **nell'adempimento degli obblighi contributivi;**
- **osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;**
- **rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali**, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- **nell'applicazione dei principi stabiliti dall'art. 4 co. 12 ss. della L. 92/2012**, ai fini del riconoscimento di tutti gli incentivi connessi all'effettuazione di assunzioni (in materia di preesistente obbligo di assunzione, violazione dei diritti di precedenza, sospensioni di lavoro all'atto dell'assunzione, riassunzione di lavoratori licenziati e rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno fissate dai Regolamenti comunitari).

Quando spetta lo sgravio ai datori di lavoro non agricoli?

Come anticipato in premessa, **diversamente da quanto previsto dal ddl di stabilità 2015**, la **legge n. 190/2014 ha ampliato** – seppure con alcune differenze – **l'ambito di applicazione dell'agevolazione ai datori di lavoro agricoli.**

Nel dettaglio, secondo quanto previsto dal comma 119, per **i datori di lavoro del settore agricolo l'agevolazione appena illustrata si applica con riferimento alle nuove assunzioni** (dal 01.01.2015 al 31.12.2015) con **contratto di lavoro a tempo indeterminato**, fatta eccezione per i **contratti di apprendistato.**

Viene **esclusa dall'agevolazione l'assunzione di un lavoratore del settore agricolo che si trovi in una delle seguenti ipotesi:**

- lavoratori che risultano **occupati a tempo indeterminato nel 2014**;
- lavoratori che risultano **occupati a tempo determinato nel 2014 per un periodo non inferiore a 250 giornate lavorative**.

OSSERVA

L'agevolazione a favore dei datori di lavoro agricoli, quindi, differisce da quella prevista a favore di tutti gli altri lavoratori solamente per le **condizioni di accesso**. Non è chiaro se **sia o meno applicabile** (non si tratta infatti di una condizione ma di un massimale) **il limite di 8.060 euro a base annua stabilito dal precedente comma 118**. Nonostante sul punto sia necessario un chiarimento ufficiale, **considerata la sostanziale analogia delle due ipotesi agevolate, si considera in via prudenziale il predetto limite all'agevolazione applicabile anche alle assunzioni del settore agricolo**.

In riferimento ai requisiti dei lavoratori per accedere all'agevolazione si segnala che **stando alla lettera della norma dovrebbero rimanere esclusi dall'agevolazione i lavoratori che risultano assunti a tempo indeterminato anche per una frazione del 2014** (assumendo, ad esempio, che a gennaio 2014 sia stato interrotto il rapporto, l'assunzione di tale lavoratore non potrebbe essere agevolata).

Considerato che le eccezioni previste in riferimento al settore agricolo risultano poco analitiche, **è necessario anche in questo caso l'intervento di un chiarimento ufficiale**.

Schema riepilogativo

Di seguito proponiamo uno schema che riassume le **principali caratteristiche e condizioni dell'agevolazione** trattata.

SCHEMA RIEPILOGATIVO		
	Datori di lavoro non agricoli	Datori di lavoro agricoli
Termine di assunzione	<u>01.01.2015/31.12.2015</u>	<u>01.01.2015/31.12.2015</u>
Tipologia di assunzione agevolata	Assunzione a tempo indeterminato, fatta eccezione per le assunzioni con contratto di apprendistato e di lavoro domestico.	Assunzione a tempo indeterminato, fatta eccezione per le assunzioni con contratto di apprendistato.
Ipotesi di esclusione	Lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo	Assunzione di lavoratori che risultano occupati a tempo

	indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.	indeterminato nel 2014.
	Il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.	Assunzione di lavoratori che risultano occupati a tempo determinato nel 2014 per un periodo non inferiore a 250 giornate lavorative.
	Assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.	Ulteriori condizioni riconosciute dalla legge in riferimento all'erogazione di agevolazioni contributive (ipotesi da confermare) .
	Ulteriori condizioni riconosciute dalla legge in riferimento all'erogazione di agevolazioni contributive (ipotesi da confermare) .	
Importo agevolazione – base di calcolo		
Base di calcolo	Contributi previdenziali, con esclusione dell'aliquota pensionistica e premi INAIL.	Contributi previdenziali, con esclusione dell'aliquota pensionistica e premi INAIL.
Limitazioni	8.060 euro annuali	8.060 euro annuali
Importo agevolazione – aliquota		
Tutti i tipi di assunzione	100%	100%
Durata periodo agevolato		
Periodo massimo di durata	36 mesi.	36 mesi.

Agevolazioni sulle assunzioni fino al 31.12.2014

Come detto, le agevolazioni **a favore delle assunzioni di lavoratori disoccupati** (legge n. 407/90) **rimangono applicabili solamente in riferimento ai contratti stipulati entro (e non oltre) lo scorso 31.12.2014.**

Considerata la loro (parziale) rilevanza anche per l'anno in corso ricordiamo che secondo l'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90, **sono agevolate le assunzioni con contratto a tempo indeterminato:**

- di **lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro;**
- **beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale** (per un periodo di 24 mesi).

Le assunzioni **sono incentivate solo qualora non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziate per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.** Qualora sussistano le condizioni appena indicate, **il datore di lavoro ha diritto ad uno sgravio pari al 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di 36 mesi, aumentato al 100%** per le **assunzioni effettuate dalle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno** - di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 – e **per quelle artigiane così come qualificate dalla legge n. 443/85.**

Dal dettato normativo emerge che le agevolazioni per i datori di lavoro sono ammesse nelle ipotesi di assunzioni:

- con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time;
- di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto;
- che **non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi.**

Il legislatore con la legge n. 92/2012 è intervenuto direttamente sulla disciplina dell'incentivo, **rendendo meno stringente una condizione ostativa del beneficio nell'ipotesi in cui sia stato effettuato un licenziamento;** il beneficio **non è più impedito da qualunque genere di licenziamento, ma da licenziamenti intimati per "giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale".** Infatti l'articolo 4, comma 14, della legge 92/2012 modifica l'articolo 8, comma 9, l. 407/1990, per cui la disposizione novellata recita: " ... (omissis) ... *in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi*"

AGEVOLAZIONI SUI CONTRATTI STIPULATI FINO AL 31.12.2014

Datori di lavoro	
Datori di lavoro interessati	Imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti.
	Imprese artigiane.
	Imprese del mezzogiorno.
Caratteristiche dell'assunzione	
Tipologia di assunzione agevolata	Contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Requisiti dei lavoratori	Disoccupati da almeno 24 mesi.
	Beneficiari delle indennità CIGS da almeno 24 mesi.
Cause di esclusione	
Assunzioni	In sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziate per giustificato motivo oggettivo.
	In sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziate per riduzione del personale.
	In sostituzione di lavoratori dipendenti sospesi.
Importo agevolazione – base di calcolo	
Base di calcolo	Contributi previdenziali ed assistenziali.
Limitazioni	Nessuna.
Importo agevolazione – aliquota	
Ipotesi	Aliquota
Assunzione ordinaria	50%
Assunzione da imprese del mezzogiorno	100%
Assunzione da imprese artigiane	100%
Durata periodo agevolato	
Periodo massimo di durata	36 mesi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO